



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 DEL 24/06/2015

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015 – 2017.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **mercoledì ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **17:30**, nella **Sala** **delle** **Adunanze**

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	Sindaco	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	Vice Sindaco	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	Assessore	PRESENTE

Partecipa **Il Segretario Comunale** **Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015 – 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: *1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale dispone: *1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. ...3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*

- l'articolo 89, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;*

RICHIAMATO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di Monte Isola", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 21/09/2011 e successivamente puntualmente modificato con i seguenti atti, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze organizzative o alle sopravvenute novelle normative:

- n.13 del 15.03.2014 (modifica dell'art.22)
- n.27 del 14.05.2014 (modifica dell'art.11)
- n.62 del 22.10.2014 (approvata appendice contenente "Regolamento Nucleo di Valutazione")
- n.63 del 22.10.2014 (modifica assetto organizzativo e istituzione delle P.O.)
- n.66 del 19.11.2014 (integrazione art.11 Direzione Strutture Organizzative)
- n.44 del 27.05.2015 (approvata appendice contenente la disciplina del procedimento di accertamento di eventuali cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 ed individuazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del medesimo decreto, dell'organo competente ad effettuare le nomine e/o a conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo);

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

VISTI in particolare i commi 557 – 557 *quater* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come modificati da ultimo dal [D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (comma 557);*
- *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma 557-bis);*
- *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (557-ter);*
- *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (557-quater);*

VISTO l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che intervenendo in materia di turnover negli enti locali dispone:

- al comma 5 *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. ...A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella*

finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.";

- al comma 6 " I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. ";

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 25 del 15 settembre 2014, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: *"A seguito delle novità introdotte dal nuovo articolo 1 comma 557 quater della L.296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.*

Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento";

ATTESO che da ultimo, il comma 424 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.";*

VISTA la Circolare dei Ministri della Semplificazione e della PA e degli Affari regionali n. 1/2015, contenente le Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane;

VISTO altresì il D.L. 19.06.2015 n.78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" ed in particolare gli articoli 4 e 5 in materia di personale;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie n. 19 del 4 giugno 2015 con la quale la corte pronuncia i seguenti principi di diritto:

1) *"Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica";*

2) *"Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria";*

3) *"Se l'Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l'inesistenza di tali*

professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014".

4) *"la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente" si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti "ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente"; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie".*

5) *"nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve fare le assunzioni".*

6) *"il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/06, deve intendersi esteso anche all'analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno";*

7) *"se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014";*

PUNTUALIZZATO che la Corte dei Conti non ha ritenuto vi fosse luogo a deliberare in relazione alla possibilità di assunzioni a tempo determinato nonché alla possibilità di conferimento di incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, atteso che il comma 424 della L. 190/2014 contiene solo un espresso regime derogatorio, dettando una vera e propria *lex specialis*, limitatamente al personale a tempo indeterminato e che, pertanto, non essendovi alcuna novella normativa sulle suddette diverse disposizioni la pronuncia di orientamenti applicativi esorbita dalla funzione nomofilattica della Corte;

TENUTO CONTO pertanto che, alla luce della suesposta normativa, la programmazione del fabbisogno di personale negli anni 2015 e 2016, non consente assunzioni a tempo indeterminato se non per la ricollocazione del personale soprannumerario delle amministrazioni provinciali (comma 424 L. 190/2014) e nessuna assunzione, con qualsivoglia tipologia contrattuale relativamente agli agenti di polizia locale (art. 5 D.L.78/2015);

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

1. n. 40 in data 16.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 – piano annuale per il 2014";
2. n. 76 del 23.12.2014 con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle spese del personale alla luce dei nuovi parametri normativi di riferimento di cui al D.L. 90/2014;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 4 bis, art. 11 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014, che dispone "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63

e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009....”;

RITENUTO di dover approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015 - 2017, ed il relativo piano occupazionale, cercando di garantire, la coerenza con i vincoli in materia di personale del quadro normativo vigente, la sostenibilità in bilancio delle spese e l'erogazione dei servizi istituzionali;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.52 in data odierna, relativa alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, di cui all'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. per l'anno 2015;

DATO ATTO che questo ente:

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha rispettato le disposizioni di cui al comma 2, art. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 in ordine alla tempestività media dei pagamenti;

EVIDENZIATO che il limite di spesa dell'anno 2015, calcolato ai sensi del comma 557 *quater*, art. 1 della Legge n. 296/2006 è pari ad euro 554.172,74;

PRECISATO altresì che il presente provvedimento si limita a confermare la necessità della dotazione organica così come approvata con deliberazione n.9 del 02.02.2011, e successivamente confermata annualmente, come da prospetto riepilogativo allegato, da cui emerge la vacanza di una figura di agente di polizia locale *part-time*, figura che l'Amministrazione si riserva la possibilità di ricoprire mediante le forme previste dall'art. 5 del D.L. 78/2015 dedicato alla ricollocazione del personale della polizia provinciale, unica forma assunzionale attualmente consentita, posto che, ai sensi del comma 3 “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia professionale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”, previa verifica della sussistenza dei presupposti ed acquisizione del parere da parte del revisore del conto;

DATO ATTO che:

- questo ente non è tenuto al reclutamento del personale disabile previsto dalla legge n. 68/1999 atteso che la dotazione è inferiore a 15 dipendenti;
- l'andamento della spesa di personale è rispettoso dei vincoli in materia, ivi compresa la media del triennio 2011-2013, sintomo di virtuosità ed oculatezza nella gestione delle risorse;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2014 - 2016 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

PRECISATO che n. 5 dipendenti in dotazione organica sono esclusivamente dedicati al Trasporto Pubblico Locale, gestito in forma diretta dal Comune di Monte Isola, stanti le peculiarità geomorfologiche dell'isola che comportano l'impossibilità di forme alternative di circolazione (se non con biciclette e ciclomotori);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di confermare** la dotazione organica dell'ente approvata con deliberazione di G.C. n.9 del 02.02.2011, annualmente riconfermata, come da prospetto riepilogativo allegato;
3. **di precisare** che con la presente programmazione non si prevede alcuna nuova assunzione, ma semplicemente il mantenimento delle figure attualmente presenti, fatta salva l'eventualità di coprire il posto a tempo parziale attualmente vacante di P.L. mediante applicazione dell'art. 5 del D.L. 78/2015, unica forma attualmente consentita dall'ordinamento, previa ulteriore verifica del permanere del bisogno nonché previa acquisizione del parere del revisore del conto circa la sostenibilità in bilancio;
4. **di dare atto** che la spesa storica del personale del comune di Monte Isola ha avuto come obiettivo prioritario la gestione oculata e parsimoniosa delle risorse, come denota l'allegato prospetto riepilogativo contenente l'andamento degli ultimi anni;
5. **di impegnarsi** a tenere monitorata la possibilità di conseguire ulteriori risparmi di spesa;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al revisore del conto, al fine di ottenere un eventuale apporto collaborativo;
7. **di inviare** la presente deliberazione alla R.S.U. nonché alle OO.SS.;
8. **di puntualizzare** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA


di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Fiorello Turla



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **10/07/2015** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.125 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri




ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 20/07/2015 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.lgs. 267/2000.

Si dà atto che la seguente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita ai sensi dell'Art. 134, comma 4 D.Lgs. 267 / 2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



Regia priva di scrittura



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Proposta N° 58

Oggetto : PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015
– 2017.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monte Isola, 24/06/2015

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Porteri Mariateresa





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Amministrativo

Proposta N° 58

Oggetto : PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015 - 2017.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 24/06/2015

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana



Pagina prima di continuazione